


COMUNE DI PARLASCO
PROVINCIA DI LECCO

COPIA



Nr. 06 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2018/2020

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione.

risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTE	
		SI	NO
BUSI	RENATO (Sindaco)	X	
MINCAO	MONICA	X	
BUSI	CLAUDIO	X	
MANZONI	MARCO	X	
MANZONI	MORIS	X	
BUSI	ANNA	X	
ELIA	CRISTINA	X	
MANZONI	CRISTIAN		X
SOGGETTI	ANTONIA	X	
BUSI	MANLIO		X
MARGOLFO	LUCIA		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Avv. Mario Scarpa**;

Il Sig. **Busi Renato - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2018/2020

Ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

Parlasco 28/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
F.to Busi Renato

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c. 2

Ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

Parlasco 28/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Busi Renato

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le risultanze dell'ultimo conto del patrimonio del Comune di PARLASCO alla data del 31.12.2015 ed, in particolare, l'inventario dei beni immobili patrimoniali comunali disponibili e indisponibili, nonché il recente incarico affidato alla Ditta Ellea Gestione inventari S.a.s. di Giussano con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria n. 24 del 09/12/2014 per elaborare:

- L'Inventario del patrimonio comunale;
- L'Elaborazione del Progetto del Patrimonio della PA - Rilevazione delle partecipazioni e delle concessioni riferite al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'Art. 2, comma 222, L. 191/2009;
- La rilevazione dei beni immobili e delle concessioni riferite al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'Art. 2, comma 222, L. 191/2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.02.2009 con la quale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133, è stata operata la ricognizione e l'inserimento degli immobili di proprietà comunale da valorizzare ed eventualmente dismettere negli elenchi redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici come segue:

ubicazione in Parlasco	Risultanze inventario beni immobili patrimoniali indisponibili al 31.12.2010 Vecchia destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso da indicare nell'inventario
Municipio uffici comunali Via V. Emanuele II, 12	Uffici comunali	Uffici comunali
Edificio scuola elementare Via Roma	Scuola elementare	Piano Seminterrato: archivio/deposito Piano primo: seggio elettorale/ambulatorio medico Piano secondo: uso abitativo concesso in locazione
Cimitero Via Parlaschino	Cimitero	Cimitero
Campo sportivo Via Parlaschino	Campo sportivo	Campo sportivo
Lavatoio Via V. Emanuele II	Lavatoio	Lavatoio

DATO ATTO che l'edificio sito in Parlasco, via Roma, è stato inserito nella delibera n. 3 del 16.02.2009 tra gli immobili alienabili in quanto inserito nel patrimonio disponibile, ma che al momento risulta in locazione;

VISTA la preliminare individuazione degli immobili da parte dell'ufficio tecnico;

RICHIAMATO l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008, come successivamente integrata e modificata, il quale testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
(comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

(comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

(comma così modificato dall'articolo 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

(comma aggiunto dall'articolo 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)

Preso atto che al fine di operare il “riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” in modo da addivenire ad una migliore economicità nell'impiego degli *asset* (cespiti immobiliari) di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio l'ufficio tecnico ha proceduto:

- alla formazione degli elenchi degli immobili suscettibili di alienazione o di valorizzazione e successiva dismissione anche mediante le procedure previste dall'art. 3-bis della legge n. 351/2001, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e dell'inventario generale del patrimonio risultante al 31.12.2010, regolarmente approvato ;
- sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende:
 - a) beni destinati ad uso istituzionale;
 - b) beni deputati ad uso non istituzionale, tra i quali:
 - terreni boschivi destinati ad uso focolare;
 - fabbricati destinati a uso abitativo (edificio di proprietà comunale denominato “ex scuole-piano secondo”);

Posto che gli elenchi sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133 e successive modifiche;

Rilevato che l'elenco di immobili da pubblicare ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all'art. 2644 del codice civile, nonché effetti, sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Considerato che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

Dato atto che i beni deputati ad uso non istituzionali, inseriti fra gli immobili da valorizzare, vengono dichiarati e confermati con il presente atto immobili rientranti nel patrimoniale disponibile dell'Ente;

Atteso che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente con la qualifica di beni immobili patrimonio indisponibile del conto del patrimonio (modello 20 del dpr n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

Considerato che la possibilità di variazione "automatica" della destinazione urbanistica non risulta, al momento attuale, necessaria o proficuamente applicabile;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione non provvedere ad alienazioni nel corso del triennio in oggetto;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di Legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione degli immobili all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2018/2019/2020, come sotto indicato:

VISTE le risultanze dell'ultimo conto del patrimonio del Comune di PARLASCO alla data del 31.12.2015 ed, in particolare, l'inventario dei beni immobili patrimoniali comunali disponibili e indisponibili;

Ubicazione in Parlasco	Risultanze inventario beni immobili patrimoniali indisponibili al 31.12.2010 Vecchia destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso da indicare nell'inventario
Municipio uffici comunali Via V. Emanuele II, 12	Uffici comunali	Uffici comunali
Edificio scuola elementare Via Roma	Scuola elementare	Piano Seminterrato: archivio/deposito Piano primo: seggio elettorale/ambulatorio medico Piano secondo: uso abitativo concesso in locazione
Cimitero Via Parlaschino	Cimitero	Cimitero
Campo sportivo Via Parlaschino	Campo sportivo	Campo sportivo
Lavatoio Via V. Emanuele II	Lavatoio	Lavatoio

- 1) di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano:
 - a. Dato atto che l'edificio di proprietà comunale denominato "ex scuole-piano secondo", inserito nell'inventario dei beni immobili patrimoniali non disponibili del conto del patrimonio comunale viene concesso **in uso e in locazione**, per cui si intende **inserirlo fra gli immobili da valorizzare, dichiarandolo e confermando quindi immobile patrimoniale disponibile con il presente atto;**
 - b. ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) di dare atto che gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n.

133/2008 come successivamente modificata e integrata, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

- 4) di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;

DELIBERA

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di Legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti, di rendere di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Busi Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Scarpa

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c. 2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi;

Li, 08/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Scarpa

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c. 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2018;

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;
 decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, 08/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mario Scarpa

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 c. 2